



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

Nella persona del cons. Massimo Agliocchi, in funzione di giudice monocratico in materia di ricorsi pensionistici, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e ss.mm.;

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 4817** del registro di segreteria, proposto dal sig.:

U.T., nato a OMISSIS il OMISSIS ed ivi residente alla via OMISSIS (cod. fisc. OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avv.ti Emilio Solimando (cod. fisc. OMISSIS), indirizzo di posta elettronica certificata avv.emiliosolimando@pec.giuffre.it e Silvia Solimando (cod. fisc. OMISSIS), indirizzo di posta elettronica certificata avv.silviasolimando@pec.giuffre.it ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Bari, via G. Davanzati Forges n. 6.

Contro

- Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, via Ciro il Grande n. 21 – 00144 Roma (P.IVA 0212115001), rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dall'avv. Lucia Orsingher (C.F. OMISSIS) e dall'avv. Marta Odorizzi (C.F. OMISSIS – PEC

avv.marta.odorizzi@postacert.inps.gov.it) in forza di procura generale alle liti n. 37875/7313, rogito del 22.03.2024 del notaio Roberto Fantini di Fiumicino, elettivamente domiciliato presso la sede di Trento, Via delle Orfane 8;

- Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma – Piazza del Viminale n. 1 (cod. fisc. 97149560589), rappresentato e difeso ex art. 158 del c.g.c. dal dott. Antonio Ferraro dirigente reggente in posizione di staff presso il Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per i servizi di ragioneria, Ufficio VII trattamento pensioni e previdenza, con domicilio digitale P.E.C. dipps018.1700@pecps.interno.it;

In punto: accertamento del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione di anzianità per:

- ricalcolo delle retribuzioni pensionabili e del montante contributivo, alla decorrenza ed alle successive scadenze del 01/01/2020 e del 01/01/2021, in ragione dei miglioramenti stipendiali disposti dal d.P.R. n. 57/2022 per il triennio economico 2019 - 2021;

- applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44% per ciascun anno di contribuzione acquisito sino al 31/12/1995 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 101, della Legge n. 234/2021.

- **esaminati** tutti gli atti e i documenti di causa;

- **uditi**, alla pubblica udienza del 20 novembre 2024, l'avv. Martina Baron, giusta delega degli avvocati Emilio e Silvia Solimando, per la parte ricorrente e l'avv. Marta Odorizzi per l'INPS. Nessuno comparso per il Ministero dell'Interno.

FATTO

1. Con ricorso ritualmente notificato, il sig. U.T. ha convenuto in giudizio l'INPS e il Ministero dell'Interno, chiedendo la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico con adeguamento a quanto disposto dal d.P.R. n. 57 del 20 aprile 2022, recante *“Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare «Triennio 2019-2021»*”, nonché l'applicazione dell'aliquota del 2,44% per l'anzianità di servizio maturata sino al 31/12/1995 ai sensi dell'art. 1, c. 101, della legge n. 234/2021 che ha esteso al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile l'applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/73 ai fini del calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate con il sistema misto.

A sostegno della domanda, ha riferito di essere stato dipendente della Polizia di Stato, in pensione dal 1° giugno 2019 e di essere titolare della pensione di anzianità – iscrizione n. OMISSIS – conferita con determina INPS n. OMISSIS del OMISSIS, calcolata con il sistema misto, avendo maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva di 16 anni e 2 mesi.

A tal riguardo, ha lamentato che il calcolo dell'importo spettante sarebbe stato effettuato erroneamente dall'Istituto previdenziale, che aveva applicato alla quota retributiva della pensione l'aliquota fissata dall'art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, prevista per il personale civile dello Stato, anziché l'aliquota fissata dal successivo art. 54 fissata per il personale

militare e resa applicabile anche al personale della Polizia di Stato dall'art. 1, c. 101 della legge n. 234/2021 a decorrere dal 01/01/2022.

Ha, infine, dato conto di aver presentato apposita diffida d.d. 24/11/2023 all'INPS e al Ministero dell'Interno al fine di far valere la propria pretesa, non ottenendo tuttavia risposta dall'INPS, mentre il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento *“ha riferito di aver dato inizio nello stesso mese di dicembre alle operazioni di invio all'INPS della documentazione necessaria per la riliquidazione delle pensioni e del TFS del personale cessato dal servizio nel triennio 2019-2021, in stretto ordine cronologico, prevedendo di ultimare la procedura entro il 2024”*.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria del 26 giugno 2024 chiedendo la cessazione della materia del contendere in quanto l'applicazione dell'aliquota del 2,44% è stata *medio termine* applicata con provvedimento del 8 aprile 2024 e con corresponsione dei relativi arretrati, il tutto con effetto dal rateo mensile di giugno 2024.

Inoltre, con riferimento all'adeguamento di cui al d.P.R. n. 57 del 20 aprile 2022 l'INPS ha precisato che per il ricalcolo del trattamento pensionistico deve aspettare l'invio dei dati e della documentazione da parte del Commissariato del Governo per la provincia di Trento; attività che sarebbe in corso e il cui termine sarebbe previsto entro il 2024 secondo le indicazioni date dall'Amministrazione stessa.

3. Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio con memoria del 28 giugno 2024 rilevando preliminarmente che l'Amministrazione, a decorrere dal mese di ottobre 2005, non svolge più le funzioni di ente previdenziale, ma solo di datore di lavoro, competendo quindi all'INPS

la definizione delle pratiche pensionistiche.

Il Ministero ha poi evidenziato che con provvedimento INPS è stato già applicato il coefficiente del 2,44% alla quota retributiva della pensione del ricorrente. Inoltre, in merito al rinnovo contrattuale di cui al d.P.R. n. 57/2022 ha precisato che il Commissariato del Governo per la provincia di Trento starebbe trasmettendo i dati necessari all'INPS.

Conclude il Ministero chiedendo la fissazione di una nuova udienza al fine di avere contezza delle tempistiche relative al procedimento finalizzato alla rideterminazione del trattamento pensionistico.

4. Con note d'udienza depositate il 2 luglio 2024 il ricorrente ha ritenuto che la riliquidazione della pensione disposta dall'INPS non possa considerarsi soddisfacente delle ragioni di credito azionate in quanto non sono stati applicati i miglioramenti stipendiali di cui al d.P.R. n. 57/2022. Inoltre, secondo il ricorrente non sarebbero stati applicati correttamente gli aumenti perequativi di legge dalla decorrenza della pensione del 01/06/2019 alla data di riliquidazione del giugno 2024.

Il ricorrente propone quindi alcuni prospetti di calcolo della pensione rideterminata e conclude opponendosi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere chiedendo che *“l'Onorevole Corte dei Conti adita voglia sollecitare l'INPS a fornire chiarimenti su entrambi i punti di contestazione disponendo, in caso di esito negativo, apposita CTU contabile al fine di determinare esattamente sia gli importi di pensione spettanti, alla decorrenza ed alle successive scadenze, per i titoli posti a fondamento del ricorso, quantificandone gli importi arretrati”*.

5. All'udienza del 11 luglio 2024 è stato disposto un rinvio, su concorde

richiesta delle parti, al fine di consentire all'INPS di fornire chiarimenti in merito ai criteri utilizzati per determinare gli aumenti perequativi applicati alla pensione del ricorrente.

6. In data 31 ottobre 2024 l'INPS ha inviato note autorizzate specificando i criteri utilizzati per la quantificazione degli aumenti perequativi applicati alla pensione del ricorrente.

Per quanto attiene, invece, alla mancata applicazione degli aumenti stipendiali, l'INPS ha rappresentato di non aver ancora ricevuto dall'Amministrazione di appartenenza i dati retributivi aggiornati al d.P.R. n. 57/2022.

7. Con memoria difensiva del 11 novembre 2024 i Procuratori del ricorrente hanno preso atto dei chiarimenti resi dall'INPS con le note autorizzate di cui al punto precedente in merito ai criteri adottati per la perequazione annuale del trattamento previdenziale ricalcolato in base alla L. n. 234/2021.

Hanno al contempo rilevato che il Commissariato del Governo della Provincia di Trento non ha ancora provveduto a trasmettere i dati retributivi utili alla riliquidazione della prestazione pensionistica del ricorrente in applicazione degli aggiornamenti contrattuali di cui al d.P.R. n. 57/2022, insistendo, pertanto per l'accoglimento del ricorso su questo punto.

8. Non sono pervenute note integrative o memorie da parte del Ministero dell'Interno.

9. All'odierna udienza, assente il rappresentante del Ministero dell'Interno, l'avv. del ricorrente e l'avv. dell'INPS hanno confermato e

ribadito le richieste in atti.

DIRITTO

A) Con il ricorso in epigrafe indicato il sig. U.T. ha formulato una duplice istanza di riliquidazione del trattamento pensionistico di anzianità in godimento (cat. OMISSIS iscrizione n. OMISSIS dec. OMISSIS), precisamente:

- richiesta di ricalcolo delle retribuzioni pensionabili e del montante contributivo, alla decorrenza ed alle successive scadenze del 01/01/2020 e del 01/01/2021, in ragione dei miglioramenti stipendiali disposti dal d.P.R. n. 57/2022 per il triennio economico 2019 - 2021;
- richiesta di applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44% per ciascun anno di contribuzione acquisito sino al 31/12/1995, oltre agli aumenti perequativi.

B) Con riferimento alla seconda domanda proposta, l'INPS, nel costituirsi in giudizio, ha evidenziato che, *medio tempore*, l'Istituto ha adeguato il trattamento pensionistico del ricorrente con l'applicazione dell'aliquota del 2,44% ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, c. 101, della Legge n. 234/2021, nonché ha chiarito, nel corso del giudizio, di aver applicato l'adeguamento perequativo di legge, secondo un criterio di calcolo ritenuto valido anche da parte ricorrente (si veda memoria d.d. 11/11/2024).

Dunque, sotto questo profilo, la pretesa azionata dal ricorrente può ritenersi soddisfatta e quindi può dichiararsi, sul punto, cessata la materia del contendere.

C) Per quanto attiene, invece, alla domanda volta alla rideterminazione

della pensione in applicazione degli aumenti retributivi di cui al d.P.R. n. 57/2022, il convenuto Ministero dell'Interno, pur non contestando la spettanza del diritto, non ha provveduto alla riliquidazione del trattamento retributivo del ricorrente, né ha comunicato alcun aggiornamento sullo stato del procedimento di liquidazione, né tanto meno risulta agli atti che il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento abbia trasmesso all'INPS i dati contabili necessari per il ricalcolo del trattamento pensionistico in applicazione del suddetto d.P.R. n. 57/2022.

Tale domanda va pertanto accolta con declaratoria del diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico tenuto conto degli incrementi retributivi di cui al d.P.R. n. 57/2022.

D) Quanto alle spese di lite, esse vanno integralmente compensate fra il ricorrente e l'INPS, ponendole invece a carico esclusivamente del Ministero dell'Interno in quanto è risultato accertato processualmente che l'adeguamento retributivo ex d.P.R. n. 57/2022, spettante al ricorrente e richiesto sia in via stragiudiziale che nel presente giudizio, non è stato tuttora riconosciuto e non sono stati trasmessi da parte dell'Amministrazione all'INPS i relativi dati contabili.

Pertanto, avuto riguardo al valore della controversia, dichiarato nel ricorso in euro 3.000,00, le spese di lite vanno liquidate, alla luce dei criteri di cui al DM n. 55/2014 e in considerazione dell'esito del giudizio, in euro 1.000,00, oltre al rimborso del 15% per spese generali, al contributo previdenziale forense e all'IVA e, di esse, va disposta la distrazione in favore degli avvocati Emilio Solimando e Silvia

Solimando, dichiaratisi antistatari nel ricorso.

E) Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali ex art. 10 L. 11 agosto 1973, n. 533.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige/Südtirol – Sede di Trento in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

1. accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto del sig. **U.T.** alla riliquidazione della pensione di anzianità – cat. OMISSIS iscrizione n. OMISSIS – per ricalcolo delle retribuzioni pensionabili e del montante contributivo, alla decorrenza ed alle successive scadenze del 01/01/2020 e del 01/01/2021, in ragione dei miglioramenti stipendiali disposti dal d.P.R. n. 57/2022 per il triennio economico 2019 – 2021;

2. condanna il Ministero dell'Interno e per esso il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento a porre in essere ogni atto amministrativo di sua competenza al fine della riliquidazione, da parte dell'INPS, del trattamento pensionistico del ricorrente;

3. condanna il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00, oltre al rimborso del 15% per spese generali, al contributo previdenziale forense e all'IVA;

4. dispone la distrazione delle spese di cui al punto 3 in favore degli avvocati Emilio Solimando e Silvia Solimando, dichiaratisi antistatari;

5. compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e l'INPS.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 20

novembre 2024.

IL GIUDICE

(Cons. Massimo AGLIOCCHI)

F.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 20 novembre 2024

Il Funzionario Preposto

dott. Bruno MAZZON

F.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice Unico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi del ricorrente e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

IL GIUDICE

(Cons. Massimo AGLIOCCHI)

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 20 novembre 2024

Il Funzionario Preposto

dott. Bruno MAZZON

F.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice Unico, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Trento, 20 novembre 2024

Il Funzionario Preposto

dott. Bruno MAZZON

F.to digitalmente